

## REGOLAMENTO (CE) N. 901/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2010, 2011 e 2012 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato pluriennale per gli anni 2009, 2010 e 2011.
- (2) Nella Comunità, trenta prodotti costituiscono i principali componenti della dieta. Considerando la notevole evoluzione dell'utilizzo degli antiparassitari nel corso di un triennio, è opportuno controllare gli antiparassitari per cicli triennali in questi trenta prodotti alimentari, per consentire la valutazione dell'esposizione dei consumatori e dell'applicazione della normativa comunitaria.
- (3) Sulla base di una distribuzione binomiale di probabilità, si può calcolare che l'esame di 642 campioni consente di individuare, con un grado di certezza superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari oltre il limite di determinazione (LOD), a condizione che almeno l'1 % dei prodotti contenga residui in misura superiore a tale limite. La raccolta di questi campioni va ripartita tra gli Stati membri a seconda della popolazione, con un minimo di 12 campioni all'anno per ogni prodotto.
- (4) Se la definizione del residuo di un antiparassitario include altre sostanze attive, metaboliti o prodotti di degradazione, i metaboliti vanno dichiarati separatamente.
- (5) Le linee guida sulle «Procedure di convalida dei metodi e di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari in prodotti alimentari e mangimi» sono pubblicate sul sito Internet della Commissione (3).

(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.

(3) Documento SANCO/3131/2007 del 31 ottobre 2007: [http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf)

- (6) Per le procedure di campionamento occorre applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (4), la quale contiene i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.
- (7) Occorre inoltre valutare il rispetto dei livelli massimi di residui stabiliti per gli alimenti per l'infanzia dall'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (5) e dall'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e sugli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (6).
- (8) È necessario valutare i possibili effetti aggregati, cumulativi e sinergici degli antiparassitari. Questa valutazione dovrà iniziare con alcuni organofosfati, carbammati, triazololi e piretroidi indicati nell'allegato I.
- (9) Gli Stati membri dovranno trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.
- (10) Onde evitare qualsiasi confusione dovuta a una sovrapposizione dei programmi pluriennali consecutivi, il regolamento (CE) n. 1213/2008 va abrogato nell'interesse della certezza di diritto. Esso continua però ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2009.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012, i campioni delle combinazioni di prodotti/residui di antiparassitari figuranti nell'allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto figura nell'allegato II.

(4) GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

(5) GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(6) GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.

